EMILIO
LAVORGNA
05.10.2026
14:06:53
GMT+01:00

STUDIO LEGALE
VERLINGIERI K. - MADDALENA E. - LAVORGNA E.
Via Torretta 7 – 82100 – Benevento
tel. fax 0824 22019

AVVISO AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE DI QUANTO DISPOTO DAL TAR LAZIO SEDE DI ROMA, SEZ. 2° QUATER, N. 5348/2026, PUBBL. IL 29.9.2026

1. **Autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e numero registro generale del ricorso:** Tar per il Lazio, sede di Roma, sez. 2° quater, r. g. 9042/2026.
2. **Nome del ricorrente:** FAIENZA MARIAELENA, [redacted]
3. **Estremi dei provvedimenti impugnati e oggetto del giudizio**: gravati con ricorso principale, la graduatoria di merito, in rettifica, dei vincitori per il profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico approvata con il decreto direttoriale n. 2479 del 12.8.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicata in pari data, nella parte in non include la ricorrente (cfr. all. 18); l'elenco degli idonei non vincitori, in rettifica, per il profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico approvato con il decreto direttoriale n. 2479 del 12.8.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicata in pari data, nella parte in cui include la ricorrente al posto n. 147 con 70,651 anziché attribuirle il maggior punteggio come indicato in ricorso e collocarla tra i vincitori (cfr. all. 19); il decreto direttoriale n. 2479 del 12.8.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicato in pari data nella parte in cui approva la graduatoria dei vincitori senza includere la ricorrente e l'elenco degli idonei laddove erroneamente include la ricorrente, relativamente al profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico (cfr. all. 20); la graduatoria di merito dei vincitori per il profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico approvata con il decreto direttoriale n. 1686 del 16.6.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicata in pari data, nella parte in non include la ricorrente (cfr. all. 1); l'elenco degli idonei non vincitori per il profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico approvata con il decreto direttoriale n. 1686 del 16.6.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicata in pari data, nella parte in cui include la ricorrente al posto n. 154 con 70,651 anziché attribuirle il maggior punteggio come indicato in ricorso e collocarla tra i vincitori (cfr. all. 2); il decreto direttoriale n. 1686 del 16.6.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della

Cultura, pubblicato in pari data nella parte in cui approva la graduatoria dei vincitori senza includere la ricorrente e l'elenco degli idonei laddove erroneamente include la ricorrente, relativamente al profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico (cfr. all. 3); la scheda di valutazione inerente la posizione della ricorrente, resa nota e conoscibile a seguito di istanza di accesso agli atti in data 21.7.2026 nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 70.651, anziché il maggior punteggio dovuto ed in particolare nella parte in cui non le riconosce 2 punti per l'abilitazione a guida turistica ed 1 punto per il corso di perfezionamento con esame finale di "Traduttore) (cfr. all. ti 4 e 8); il verbale della commissione centrale n. 3 del 3.2.2026 reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026 nella parte in cui dispone che le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che prevedono oltre al superamento dell'esame di Stato, anche l'iscrizione o accesso ad ordine o albo professionale secondo la normativa di settore, requisito questo (iscrizione/accesso albo professionale) non previsto dal bando (cfr. all. ti 5 e 8); il verbale della prima sottocommissione n. 6 dell'11.2.2026 reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026 nella parte in cui dispone che le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che prevedono oltre al superamento dell'esame di Stato, anche l'iscrizione o accesso ad ordine o albo professionale secondo la normativa di settore, requisito questo (iscrizione/accesso albo professionale) non previsto dal bando (cfr. all. ti 6 e 8); il verbale della quinta sottocommissione n. 9 dell'16.4.2026 reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026 nella parte in cui dispone che l'abilitazione a guida turistica non è valutabile (cfr. all. ti 7 e 8); i verbali adottati dalla commissione centrale e sottocommissioni e di tutti gli atti presupposti e conseguenti comunque finalizzati alla valutazione della posizione della ricorrente, non conosciuti, non pubblicati e non resi conoscibili dall'amministrazione; gravati con ricorso per motivi aggiunti, il rigetto dell'istanza di riesame del punteggio del 4.8.2026, comunicato in pari, adottato dalla Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, a conferma del punteggio di cui alla scheda di valutazione e alle graduatorie di merito, già gravate con il ricorso principale (cfr. all. 22); laddove ritenuto necessario, della nota n. 23491-P/2026 del 21.7.2026, trasmessa in pari data, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, richiamata anche dal rigetto dell'istanza di riesame, mediante la quale, oltre a trasmettersi la scheda di valutazione e i verbali della commissione centrale e sottocommissioni, in merito al punteggio attribuito alla ricorrente, si è confermata la correttezza della valutazione della sottocommissione competente, in particolare laddove ha decurtato 6 punti in ragione della non attinenza del titolo di studio alla posizione di lavoro

oggetto di candidatura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del bando, della necessità di escludere dalla valutazione il corso di formazione dichiarato ritenuto inidoneo perché a carattere non universitario, nonché il titolo ulteriormente addotto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del bando in oggetto, concernente il conseguimento dell'abilitazione di guida turistica (cfr. all. 23).

4. **Indicazione dell'amministrazione intimata:** Ministero della Cultura in pers del Ministro p.t. CF. 97830880585, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli via Diaz 11.
5. **Indicazione e nomi dei controinteressati:** devono intendersi quali "controinteressati" i vincitori e gli idonei di cui alla graduatoria gravata, che sono collocati in graduatoria in posizione tale da essere scavalcati dalla ricorrente in caso di fondatezza della pretesa, con la quale si chiede il ricalcolo del punteggio da 70,651 a 73,651, siano essi vincitori o idonei, i cui nominativi sono i seguenti vincitori: ROMANIELLO MARA, DE LUCA MARIA ELENA, FAILLACE FRANCESCO, CACCAVALLO ANGELAMARIA, MENNA CATERINA, GRIMALDI EMANUELA, MARANO LORENZA, IMPERIALE GIUSEPPINA, TOMARCHIO SALVATORE, D'EMILIO FRANCESCA, BORGHINI PATRIZIA, MASSARELLI RICCARDO, SCALA MICHELE, POLIDORO PASQUALE, MAZZOTTA BARTOLOMEO, NEBBIAI MICHELA, LOPERFIDO SABRINA, DELLA ROCCA FRANCESCA, FARANO EMANUELA, CAMPANA FEDERICA, LANDI LAURA, BERETTA ILARIA, MARRAPODI ALESSIA, FANI MARCO, CONCONI VALERIA CLOTILDE, FANESI ELISABETTA, NOTARANGELI ODILIA; nonché i seguenti idonei BELLE' ALESSANDRO, RAPPA ANNA MARIA, CASCINI ANTONELLA, BARBACINI RAFFAELLA, COPERSINO MARIA RITA, GRANZOTTO ANNA, MARTUCCIELLO FILIPPO, FILAMINGO VALENTINA, LAPINI NOVELLA, PAPOUCHADO FULVIO, MASI MARIA CARMELA, IACOPUCCI FELICITA, BELARDINELLI STEFANIA, FACCHINI SIMONETTA, PERFETTI EMILIO, FRATI FRANCESCA, POLIDORO PASQUALE, FISICARO MARIA STELLA, TINTISONA NICOLETTA, BERNI PAOLA, FABIO RITA, COLETTI FULVIO, GRANATI GIULIANO, BRESCINI MARINA, FORTI GIUSEPPE, BARRERA MEAZZINI, EVA LAVINIA, FRATE ANTONIO, MANFREDI ALESSANDRO, MORANDINI FLAVIA, CASTINO DEANNA, ROMA MICHELE, ARIAUDO CRISTINA, ORAZI SARA, CESSELON AMBRA, GIORDANELLA RENATA, PERRONE DOMENICO, AVETA PIETRO, QUARANTA PIERA VENANZIA.
6. **Sunto dei motivi del ricorso principale: VIOLAZIONE DEGLI ART.LI 34 E 97 COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL BANDO DI CUI AL D.D. N. 955 DEL 26.6.2025 CONTENENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO, DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO, DEL PRINCIPIO DELLA BUONA ED IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI**

PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA – MANIFESTA ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA', PERPLESSITA', SVIAMENTO. L'art. 3 comma 1 della lex specialis dispone che la posizione di ciascun concorrente dovrà essere valutata alla luce dei seguenti criteri: a) esperienza maturata nell'area di provenienza, per un totale di 30 punti; b) titolo di studio più elevato posseduto, per un totale di 30 punti; c) competenze professionali, tenendo conto del possesso di titoli di studio universitari, ulteriori a quelli previsti al punto b), e post-universitari, di abilitazioni professionali possedute, nonché degli esiti della prova conclusiva del percorso di autoformazione individuale di cui al successivo articolo 4, per un totale di 40 punti. Ed ancora, con particolare riferimento alle competenze professionali, l'art. 3 comma 7 della lex specialis dispone che il punteggio massimo conseguibile per le stesse è così suddiviso: a) titoli di studio universitari, post-universitari e delle abilitazioni professionali ulteriori a quelli previsti dal precedente comma 5 (titolo di accesso di cui alla lettere b): punteggio massimo pari a 15 punti. A ciascun titolo di studio universitario e post-universitario dichiarato sarà attribuito il punteggio sotto indicato, aumentato di 2 punti se attinente alla posizione di lavoro per la quale si presenta la propria candidatura: - ulteriore laurea triennale o di primo livello o diploma universitario: 1.5 punti; - ulteriore laurea magistrale o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui al precedente punto o ulteriore laurea vecchio ordinamento o laurea a ciclo unico: 3 punti; - master di I livello: 1 punto; - master di II livello: 1.5 punti; - diploma di specializzazione: 2 punti; - corso di perfezionamento con esame finale: 1 punto; - dottorato di ricerca: 3 punti; - abilitazioni professionali conseguenti al superamento di un esame di Stato: 2 punti; - idoneità alla procedura di passaggio dall'Area Assistenti all'Area Funzionari bandita dal Ministero della cultura nell'anno 2007: 1.5 punti. b) esito della prova di cui al successivo articolo 4: punteggio massimo pari a 25 punti. Da quanto sopra il bando con l'art. 3 riconosce quali competenze professionali valutabili con 1 punto i corsi di perfezionamento con esame finale e 2 punti le abilitazioni professionali ottenute previo esame di Stato, nulla riferendo in merito alla necessità che dette abilitazioni prevedessero anche l'iscrizione o l'accesso ad un albo professionale. La ricorrente ha dichiarato e attestato (cfr. all. ti 10 e 11): 1. di aver preso parte al corso di formazione di durata di 1200 ore per la professione di Traduttore letterario organizzato dalla Regione Campania, unitamente alla Fondazione IDIS - Città della Scienza e come si chiarirà anche con la collaborazione dell'Università degli Studi "L'Orientale" di Napoli (cfr. all. 14); 2. dI essere in possesso dell'abilitazione a guida turistica, conseguita nel 2004, come documentato dall'attestato della Giunta Regionale della Campania (cfr. all. 12). 1. La ricorrente ha conseguito il certificato di specializzazione di traduttore letterario a seguito di

corso di perfezionamento professionale rilasciato a seguito di percorso formativo organizzato nell'ambito del POR Campania 2000/2006 misura 3.7 – Azione per Traduzione Letteraria, come si evince dall'intestazione dello stesso attestato (cfr. all. 14). Come si evince dalla circolare dell'USR Campania n. 149 del 25.5.2004 (cfr. all. 15) tale corso di perfezionamento è stato promosso dall'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) il "Il traduttoreletterario" costituita da Fondazione IDIS - Città della Scienza, Universitàdegli Studi "L'Orientale" di Napoli, Istituto Italiano per studifilosofici, SETL - Scuola Europea di Traduzione Letteraria, Consorzio "Città del Libro", PRISMA per Per.Form.Ance s.a.s. Da quanto sopra tra gli organizzatori del corso formativo vi è anche l' Università degli Studi "L'Orientale" di Napoli circostanza questa idonea a dimostrare che il corso di perfezionamento possa considerarsi universitario, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 162/82 che disciplina i corsi con durata da 3 mesi ad un anno organizzati dagli Atenei anche in convenzione con le Regioni o altri enti. Invero, l'art. 16 del d.p.r. 162/1982 prevede che le Università possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie decentrate e mezzi radiotelevisivi. Passando al contenuto della lex specialis si osserva quanto segue. Il bando all'art. 3 comma 7 prevede quali titoli ulteriori valutabili quelli universitari e post universitari e tra questi anche il corso di perfezionamento con esame finale, titolo questo che viene considerato come ulteriore e distinto dai master di 1 e 2 livello. Con i verbali n. 3 del 3.2.2026 della commissione (cfr. all. 5), n. 6 dell'11.2.2026 della prima sottocommissione (cfr. all. 6) e n. 9 della quinta sottocommissione (cfr. all. 7) si rileva che nel novero degli "ulteriori titoli universitari valutabili" vanno compresi quelli rilasciati da: corsi di perfezionamento erogati da istituti universitari o enti accreditati presso MIM/MUR, nonché titoli espressamente riconosciuti secondo le indicazioni dell'amministrazione. Si confrontino il verbale n. 3 della Commissione Centrale e quelli delle sottocommissioni al paragrafo 6 (cfr. all. ti 5, 6 e 7). Da quanto sopra l'amministrazione chiarisce che sono valutabili anche i corsi di perfezionamento erogati da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione o dell'Università e Ricerca. Sul punto si osserva che la FONDAZIONE IDIS – CITTA' DELLA SCIENZA (Istituto per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica) tra i cui obiettivi rientra la formazione professionale come da statuto (cfr. all. 16) è un ente accreditato presso il Ministero dell'Istruzione, già all'epoca del rilascio del diploma oltre che all'attualità come da elenco aggiornato degli enti accreditati (cfr. all. 17). Va aggiunto che dall'attestato si evince che l'Università L'Orientale di Napoli riconosce espressamente la validità del titolo come universitario attribuendo ai

possessori dello stesso 51, 49 o 29 CFU a secondo dello specifico corso di laurea in Traduzione e Interpretariato (cfr. all. 14). Da quanto sopra il corso di perfezionamento doveva essere valutato come titolo di studio universitario, perché rilasciato anche dall'Università L'Orientale di Napoli, riconosciuto e valutato in crediti formativi dallo stesso Ateneo oltre che rilasciato dalla Fondazione Città della Scienza quale ente di formazione accreditato presso il MIM e il MUR. Per converso è illegittima la decurtazione di 1 punto per il titolo sul presupposto che non avrebbe natura universitaria. 2. E' illegittima altresì l'omessa valutazione dell'abilitazione professionale di guida turistica. Tale abilitazione professionale rientra tra quelle per le quali è previsto il superamento di un esame di Stato e che avrebbe dovuto essere riconosciuta dalla commissione concorso e ciò alla luce delle seguenti considerazioni. L'attività professionale di guida turistica è stata recentemente oggetto di una disciplina nazionale unitaria, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2023, che all'art. 2 comma 1 definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4, ovvero con esame di abilitazione o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6 per titolo conseguito all'estero, nonché il soggetto già abilitato (prima dell'introduzione della legge) ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Da quanto sopra l'attività di guida turistica è espressamente qualificata dal legislatore come "professione" esercitabile da chi ha conseguito la "specifica abilitazione". Prima di tale intervento legislativo la regolamentazione dell'attività professionale in questione era demandata esclusivamente alle normative regionali. Per quanto riguarda la Regione Campania la Legge Regionale n. 11 del 1986, nell'osservanza dei principi fondamentali fissati nella legge - quadro 17 maggio 1983, n. 217, definisce i requisiti per l'esercizio delle attività professionali turistiche e disciplina l'accesso alle attività medesime (cfr. all. 13). L'art. 2 della l.r. dispone che le attività professionali turistiche hanno ad oggetto la prestazione di servizi di promozione, guida, assistenza, accompagnamento e ospitalità, svolta anche in modo non esclusivo e non continuativo. È guida turistica chi, per professione, illustra il patrimonio culturale, materiale e immateriale, e naturalistico, oggetto di interesse da parte del consumatore turistico. L'art. 4 dispone che l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, guida alpina, guida speleologica, animatore turistico e guida archeologica subacquea si consegue mediante il superamento di apposito esame, indetto ogni tre anni dalla Giunta regionale della Campania, diretto all'accertamento della capacità tecnica professionale degli aspiranti. Da quanto sopra la normativa prevista dalla Regione Campania ha previsto per l'abilitazione professionale di guida turistica il superamento di un apposito esame indetto dalla Regione Campania, che deve ritenersi

corrispondente o equivalente all'esame di stato prescritto dal bando e ciò alla luce delle seguenti considerazioni. La normativa nazionale sopraggiunta alla regionale all'art. 4 (legge n. 190/2023), in merito all'abilitazione dispone, analogamente alla normativa regionale, l'accesso alla professione previo esame di abilitazione. Nello specifico si stabilisce che l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Ed ancora l'art. 13 comma 1 della legge n. 190/2023, in tema di disposizioni transitorie e finali, prevede espressamente le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4. Da quanto sopra il legislatore ha stabilito che i soggetti abilitati su base regionale hanno diritto all'iscrizione nell'elenco nazionale con conseguente equivalenza tra l'abilitazione conseguita con esami disposti dalle Giunte Regionali e quella ottenuta con esame su base nazionale indetto dal Ministero del Turismo. Ne deriva l'abilitazione su base regionale conseguita dalla ricorrente è equivalente a quella ottenuta per effetto dell'esame di abilitazione su base nazionale di cui alla legge n. 190/2023 e ciò in forza dell'art. 13 della stessa legge, che ritiene abilitati e iscrivibili nell'elenco nazionali i soggetti abilitati secondo la normativa precedente. Facendo riferimento al titolo dichiarato dalla ricorrente ci troviamo dinanzi "un'abilitazione professionale" ottenuta previo "esame di stato". Ciò posto, l'amministrazione illegittimamente ha integrato il bando mediante criteri aggiuntivi di cui ai verbali di commissione e sottocommissione gravati, prevedendo un requisito aggiuntivo per la valutazione delle abilitazioni professionali (iscrizione all'albo), che di fatto si pone in contrasto con la lex specialis, oltre a non essere previsto dal legislatore, con conseguente illegittimità degli atti e provvedimenti gravati. Nello specifico con verbale della commissione centrale n. 3 del 3.2.2026, reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026, per quanto qui interessa, dispone che le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che prevedono oltre al superamento dell'esame di Stato anche l'iscrizione o accesso ad ordine o albo professionale secondo la normativa di settore, requisito questo (iscrizione/accesso albo professionale) non previsto dal bando (cfr. all. ti 5 e 8). Ciò posto il verbale dispone che l'abilitazione a guida turistica non sarebbe valutabile. Nello stesso senso la prima sottocommissione con il verbale n. 6 dell'11..2.2026, reso noto e conoscibile a seguito di

accesso agli atti in data 21.7.2026, dispone che le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che prevedono oltre al superamento dell'esame di Stato, anche l'iscrizione o accesso ad ordine o albo professionale secondo la normativa di settore, requisito questo (iscrizione/accesso albo professionale) non previsto dal bando (cfr. all. ti 6 e 8). Ed ancora il verbale della quinta sottocommissione n. 9 del 16.4.2026, reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026, nel fare propri i principi dettati dalla Commissione centrale dispone che l'abilitazione a guida turistica non è valutabile (cfr. all. ti 7 e 8), ribadendo sostanzialmente quanto affermato nei verbali di cui sopra. Infine, l'amministrazione facendo propri tali determinazioni, nel valutare i titoli posseduti dalla ricorrente non ha riconosciuto l'abilitazione professionale a guida turistica, sottraendole 2 punti e ciò sul presupposto del criterio integrativo della mancata iscrizione ad un albo professionale. Da quanto sopra le Commissioni e sottocommissioni hanno di fatto introdotto per le abilitazioni professionali l'iscrizione ad un albo di cui al d.p.r. 137/2002, ovvero un criterio aggiuntivo, che rappresenta un'illegittima "eterointegrazione" del bando di concorso. Sul punto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6403/2022 ha chiarito che l'"eterointegrazione" del bando di concorso può ritenersi ammissibile solo con riferimento al contenuto di norme imperative, il cui contenuto possa di diritto sostituire, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto di clausole difformi contenute in bandi di gara per l'affidamento di contratti pubblici o in bandi di concorso. Sulla ammissibilità dell'eterointegrazione del bando solo in presenza di disposizioni cogenti, si veda la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2015, punto n. 2.13, la quale chiarisce rappresenta un'inammissibile integrazione del bando, l'introduzione di un obbligo quale requisito non previsto da alcuna disposizione normativa cogente e pretermessa nell'avviso. La legittimità dell'eterointegrazione della lex specialis postula logicamente l'omessa ripetizione, in essa, di un adempimento viceversa sancito chiaramente da una disposizione normativa imperativa (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2015, n.1250). Il Supremo Consesso rileva come al potere di eterointegrazione deve farsi ricorso in modo accorto, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la legge di gara deve essere interpretata secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e seguenti c.c., alla cui stregua si deve comunque attribuire valore preminente all'interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza ex art. 1 della l. n. 241/1990, mentre devono essere escluse le interpretazioni integrative contrarie al canone della buona fede interpretativa di cui all'art. 1366 c.c. (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2015, n. 512;, Sez. III, 2 settembre 2013 n. 4364; Sez. V, 21 dicembre 2012, n. 6615 ; 5 settembre 2011, n. 4980). Il bando in questione prevede che come valutabili le abilitazioni professionali conseguite

all’esito del superamento dell’esame di Stato, senza prescrivere che si trattasse di abilitazioni che prevedono anche l’iscrizione ad un albo professionale. Al contempo va rilevato che il bando non richiamava ulteriori provvedimenti quali avvisi integrativi, circolari o altri atti, introduttivi di tale requisito aggiuntivo. Infine non sussistono disposizioni normative cogenti che prevedono l’iscrizione all’albo professionale, affinché l’abilitazione alla professione di guida turistica, conseguita a seguito di superamento dell’esame di stato, rappresenti un titolo valutabile nei sensi di cui alla presente procedura concorsuale. Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1447 del 2018). D’altra parte l’abilitazione a guida turistica, come quella posseduta dalla ricorrente, rientra nelle abilitazioni professionali conseguenti al superamento di un esame di Stato (seppure sostenuto su base regionale), che è perfettamente in linea con il ruolo di funzionario presso il Ministero della Cultura. Invero, non è irragionevole il bando laddove per i diversi profili di funzionario oggetto di progressione verticale abbia inteso valorizzare abilitazioni professionali, come quella di guida turistica, che indipendentemente dall’esistenza di un albo professionale, è certamente attinente alla amministrazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali. Per tali ragioni il corso di perfezionamento di traduttore e l’abilitazione di guida turistica posseduti dalla ricorrente all’attività di guida turistica vanno considerati valutabili rispettivamente con 1 e 2 punti, ai sensi dell’art. 3 comma 7 del bando, con punteggio finale di 73,651 punti e collocazione tra i vincitori.

7. **Sunto dei motivi del ricorso per motivi aggiunti: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL BANDO DI CUI AL D.D.**

N. 955 DEL 26.6.2025 CONTENENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO, DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO, DEL PRINCIPIO DELLA BUONA ED IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA – MANIFESTA ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA', PERPLESSITA', SVIAMENTO. L'art. 3 comma 1 della lex specialis dispone che la posizione di ciascun concorrente dovrà essere valutata alla luce dei seguenti criteri: a) esperienza maturata nell'area di provenienza, per un totale di 30 punti; b) titolo di studio più elevato posseduto, per un totale di 30 punti; c) competenze professionali, tenendo conto del possesso di titoli di studio universitari, ulteriori a quelli previsti al punto b), e post-universitari, di abilitazioni professionali possedute, nonché degli esiti della prova conclusiva del percorso di autoformazione individuale di cui al successivo articolo 4, per un totale di 40 punti. Ed ancora, con particolare riferimento alle competenze professionali, l'art. 3 comma 7 della lex specialis dispone che il punteggio massimo conseguibile per le stesse è così suddiviso: a) titoli di studio universitari, post-universitari e delle abilitazioni professionali ulteriori a quelli previsti dal precedente comma 5 (titolo di accesso di cui alla lettere b): punteggio massimo pari a 15 punti. A ciascun titolo di studio universitario e post-universitario dichiarato sarà attribuito il punteggio sotto indicato, aumentato di 2 punti se attinente alla posizione di lavoro per la quale si presenta la propria candidatura: - ulteriore laurea triennale o di primo livello o diploma universitario: 1.5 punti; - ulteriore laurea magistrale o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui al precedente punto o ulteriore laurea vecchio ordinamento o laurea a ciclo unico: 3 punti; - master di I livello: 1 punto; - master di II livello: 1.5 punti; - diploma di specializzazione: 2 punti; - corso di perfezionamento con esame finale: 1 punto; - dottorato di ricerca: 3 punti; - abilitazioni professionali conseguenti al superamento di un esame di Stato: 2 punti; - idoneità alla procedura di passaggio dall'Area Assistenti all'Area Funzionari bandita dal Ministero della cultura nell'anno 2007: 1.5 punti. b) esito della prova di cui al successivo articolo 4: punteggio massimo pari a 25 punti. Da quanto sopra il bando con l'art. 3 riconosce quali competenze professionali valutabili con 1 punto i corsi di

perfezionamento con esame finale e 2 punti le abilitazioni professionali ottenute previo esame di Stato, nulla riferendo in merito alla necessità che dette abilitazioni prevedessero anche l'iscrizione o l'accesso ad un albo professionale. Ciò posto si osserva che la ricorrente ha dichiarato e attestato (cfr. all. ti 10 e 11): 1. di aver preso parte al corso di formazione di durata di 1200 ore per la professione di Traduttore letterario organizzato dalla Regione Campania, unitamente alla Fondazione IDIS - Città della Scienza e come si chiarirà anche con la collaborazione dell'Università degli Studi "L'Orientale" di Napoli (cfr. all. 14); 2. dI essere in possesso dell'abilitazione a guida turistica, conseguita nel 2004, come documentato dall'attestato della Giunta Regionale della Campania (cfr. all. 12). 1. La ricorrente ha conseguito il certificato di specializzazione di traduttore letterario a seguito di corso di perfezionamento professionale rilasciato a seguito di percorso formativo organizzato nell'ambito del POR Campania 2000/2006 misura 3.7 – Azione per Traduzione Letteraria, come si evince dall'intestazione dello stesso attestato (cfr. all. 14). Tanto il rigetto del riesame quanto la nota richiamata sono illegittimi laddove non hanno ritenuto tale titolo valutabile come universitario. Come si evince dalla circolare dell'USR Campania n. 149 del 25.5.2004 (cfr. all. 15) tale corso di perfezionamento è stato promosso dall'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) il "Il traduttoreletterario" costituita da Fondazione IDIS - Città della Scienza, Universitàdegli Studi "L'Orientale" di Napoli, Istituto Italiano per studifilosofici, SETL - Scuola Europea di Traduzione Letteraria, Consorzio "Città del Libro", PRISMA per Per.Form.Ance s.a.s. Da quanto sopra tra gli organizzatori del corso formativo vi è anche l' Università degli Studi "L'Orientale" di Napoli circostanza questa idonea a dimostrare che il corso di perfezionamento possa considerarsi universitario, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 162/82 che disciplina i corsi con durata da 3 mesi ad un anno organizzati dagli Atenei anche in convenzione con le Regioni o altri enti. Invero, l'art. 16 del d.p.r. 162/1982 prevede che le Università possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie decentrate e mezzi radiotelevisivi. Passando al contenuto della lex specialis si osserva quanto segue. Il bando all'art. 3 comma 7 prevede quali titoli ulteriori valutabili quelli

universitari e post universitari e tra questi anche il corso di perfezionamento con esame finale, titolo questo che viene considerato come ulteriore e distinto dai master di 1 e 2 livello. Con i verbali n. 3 del 3.2.2026 della commissione (cfr. all. 5), n. 6 dell'11.2.2026 della prima sottocommissione (cfr. all. 6) e n. 9 della quinta sottocommissione (cfr. all. 7) si rileva che nel novero degli "ulteriori titoli universitari valutabili" vanno compresi quelli rilasciati da: corsi di perfezionamento erogati da istituti universitari o enti accreditati presso MIM/MUR, nonché titoli espressamente riconosciuti secondo le indicazioni dell'amministrazione. Si confrontino il verbale n. 3 della Commissione Centrale e quelli delle sottocommissioni al paragrafo 6 (cfr. all. ti 5, 6 e 7). Da quanto sopra l'amministrazione chiarisce che sono valutabili anche i corsi di perfezionamento erogati da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione o dell'Università e Ricerca. Sul punto si osserva che la FONDAZIONE IDIS – CITTA' DELLA SCIENZA (Istituto per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica) tra i cui obiettivi rientra la formazione professionale come da statuto (cfr. all. 16) è un ente accreditato presso il Ministero dell'Istruzione, già all'epoca del rilascio del diploma oltre che all'attualità come da elenco aggiornato degli enti accreditati (cfr. all. 17). Alla luce di quanto sopra sono illegittimi gli atti gravati ed in particolare il rigetto dell'istanza di riesame, laddove si è considerato il corso in questione come regionale e pertanto non valutabile, quant'anche organizzato in collaborazione con l'Università. Diversamente la corretta valutazione dell'attestato avrebbe consentito di rilevare che il soggetto attuatore e pertanto l'organizzatore dello stesso è un ente accredito presso il Ministero dell'Istruzione, tanto che il corso risulta valutabile, come previsto dai verbali delle commissioni di cui sopra. Va aggiunto che dall'attestato si evince che l'Università L'Orientale di Napoli riconosce espressamente la validità del titolo come universitario attribuendo ai possessori dello stesso 51, 49 o 29 CFU a secondo dello specifico corso di laurea in Traduzione e Interpretariato (cfr. all. 14). Posto che il riconoscimento universitario dei crediti, unitamente alla presenza del soggetto attuatore, quale organismo accreditato per la formazione, sono elementi che dimostrano la chiara valutabilità del titolo, in attuazione alle stesse determinazioni delle commissioni, è del tutto apodittico l'assunto secondo il quale il riconoscimento dei CFU risulterebbe un atto neutro o comunque inidoneo a dimostrare la validità

dell'attestato come ulteriore titolo universitario. Da ciò anche l'evidente vizio di motivazione. Da quanto sopra il corso di perfezionamento doveva essere valutato come titolo di studio universitario, perché rilasciato anche dall'Università L'Orientale di Napoli, riconosciuto e valutato in crediti formativi dallo stesso Ateneo oltre che rilasciato dalla Fondazione Città della Scienza quale ente di formazione accreditato presso il MIM e il MUR. Tali circostanze dimostrano che il titolo non ha carattere meramente regionale, ma è suscettibile di essere considerato universitario. Per converso è illegittima la decurtazione di 1 punto per il titolo sul presupposto che non avrebbe natura universitaria. 2. Passando specificatamente alla nota n. 23491-P/2026 del 21.7.2026 va rilevato che la stessa oltre a non riconoscere il titolo suindicato, ha ritenuto non valutabile anche l'abilitazione professionale a guida turistica. E' illegittima altresì l'omessa valutazione dell'abilitazione professionale di guida turistica. Tale abilitazione professionale rientra tra quelle per le quali è previsto il superamento di un esame di Stato e che avrebbe dovuto essere riconosciuta dalla commissione concorso e ciò alla luce delle seguenti considerazioni. L'attività professionale di guida turistica è stata recentemente oggetto di una disciplina nazionale unitaria, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2023, che all'art. 2 comma 1 definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4, ovvero con esame di abilitazione o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6 per titolo conseguito all'estero, nonché il soggetto già abilitato (prima dell'introduzione della legge) ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Da quanto sopra l'attività di guida turistica è espressamente qualificata dal legislatore come "professione" esercitabile da chi ha conseguito la "specifica abilitazione". Prima di tale intervento legislativo la regolamentazione dell'attività professionale in questione era demandata esclusivamente alle normative regionali. Per quanto riguarda la Regione Campania la Legge Regionale n. 11 del 1986, nell'osservanza dei principi fondamentali fissati nella legge - quadro 17 maggio 1983, n. 217, definisce i requisiti per l'esercizio delle attività professionali turistiche e disciplina l'accesso alle attività medesime (cfr. all. 13). L'art. 2 della l.r. dispone che le attività professionali turistiche hanno ad oggetto la prestazione di servizi di promozione, guida, assistenza, accompagnamento e ospitalità, svolta anche in modo non esclusivo e non

continuativo. È guida turistica chi, per professione, illustra il patrimonio culturale, materiale e immateriale, e naturalistico, oggetto di interesse da parte del consumatore turistico. L'art. 4 dispone che l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, guida alpina, guida speleologica, animatore turistico e guida archeologica subacquea si consegue mediante il superamento di apposito esame, indetto ogni tre anni dalla Giunta regionale della Campania, diretto all'accertamento della capacità tecnica professionale degli aspiranti. Da quanto sopra la normativa prevista dalla Regione Campania ha previsto per l'abilitazione professionale di guida turistica il superamento di un apposito esame indetto dalla Regione Campania, che deve ritenersi corrispondente o equivalente all'esame di stato prescritto dal bando e ciò alla luce delle seguenti considerazioni. La normativa nazionale sopraggiunta alla regionale all'art. 4 (legge n. 190/2023), in merito all'abilitazione dispone, analogamente alla normativa regionale, l'accesso alla professione previo esame di abilitazione. Nello specifico si stabilisce che l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Ed ancora l'art. 13 comma 1 della legge n. 190/2023, in tema di disposizioni transitorie e finali, prevede espressamente le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4. Da quanto sopra il legislatore ha stabilito che i soggetti abilitati su base regionale hanno diritto all'iscrizione nell'elenco nazionale con conseguente equivalenza tra l'abilitazione conseguita con esami disposti dalle Giunte Regionali e quella ottenuta con esame su base nazionale indetto dal Ministero del Turismo. Ne deriva l'abilitazione su base regionale conseguita dalla ricorrente è equivalente a quella ottenuta per effetto dell'esame di abilitazione su base nazionale di cui alla legge n.

190/2023 e ciò in forza dell'art. 13 della stessa legge, che ritiene abilitati e iscrivibili nell'elenco nazionali i soggetti abilitati secondo la normativa precedente. Facendo riferimento al titolo dichiarato dalla ricorrente ci troviamo dinanzi "un'abilitazione professionale" ottenuta previo "esame di stato". Ciò posto, l'amministrazione illegittimamente ha integrato il bando mediante criteri aggiuntivi di cui ai verbali di commissione e sottocommissione gravati, prevedendo un requisito aggiuntivo per la valutazione delle abilitazioni professionali (iscrizione all'albo), che di fatto si pone in contrasto con la lex specialis, oltre a non essere previsto dal legislatore, con conseguente illegittimità degli atti e provvedimenti gravati. Nello specifico con verbale della commissione centrale n. 3 del 3.2.2026, reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026, per quanto qui interessa, dispone che le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che prevedono oltre al superamento dell'esame di Stato anche l'iscrizione o accesso ad ordine o albo professionale secondo la normativa di settore, requisito questo (iscrizione/accesso albo professionale) non previsto dal bando (cfr. all. ti 5 e 8). Ciò posto il verbale dispone che l'abilitazione a guida turistica non sarebbe valutabile. Nello stesso senso la prima sottocommissione con il verbale n. 6 dell'11..2.2026, reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026, dispone che le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che prevedono oltre al superamento dell'esame di Stato, anche l'iscrizione o accesso ad ordine o albo professionale secondo la normativa di settore, requisito questo (iscrizione/accesso albo professionale) non previsto dal bando (cfr. all. ti 6 e 8). Ed ancora il verbale della quinta sottocommissione n. 9 del 16.4.2026, reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026, nel fare propri i principi dettati dalla Commissione centrale dispone che l'abilitazione a guida turistica non è valutabile (cfr. all. ti 7 e 8), ribadendo sostanzialmente quanto affermato nei verbali di cui sopra. Infine, l'amministrazione facendo propri tali determinazioni, nel valutare i titoli posseduti dalla ricorrente non ha riconosciuto l'abilitazione professionale a guida turistica, sottraendole 2 punti e ciò sul presupposto del criterio integrativo della mancata iscrizione ad un albo professionale. Da quanto sopra le Commissioni e sottocommissioni hanno di fatto introdotto per le abilitazioni professionali l'iscrizione ad un albo di cui al d.p.r. 137/2002, ovvero un criterio

aggiuntivo, che rappresenta un'illegittima "eterointegrazione" del bando di concorso. Sul punto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6403/2022 ha chiarito che l'"eterointegrazione" del bando di concorso può ritenersi ammissibile solo con riferimento al contenuto di norme imperative, il cui contenuto possa di diritto sostituire, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto di clausole difformi contenute in bandi di gara per l'affidamento di contratti pubblici o in bandi di concorso. Sulla ammissibilità dell'eterointegrazione del bando solo in presenza di disposizioni cogenti, si veda la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2015, punto n. 2.13, la quale chiarisce rappresenta un'inammissibile integrazione del bando, l'introduzione di un obbligo quale requisito non previsto da alcuna disposizione normativa cogente e pretermessa nell'avviso. La legittimità dell'eterointegrazione della lex specialis postula logicamente l'omessa ripetizione, in essa, di un adempimento viceversa sancito chiaramente da una disposizione normativa imperativa (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2015, n.1250). Il Supremo Consesso rileva come al potere di eterointegrazione deve farsi ricorso in modo accorto, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la legge di gara deve essere interpretata secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e seguenti c.c., alla cui stregua si deve comunque attribuire valore preminente all'interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza ex art. 1 della l. n. 241/1990, mentre devono essere escluse le interpretazioni integrative contrarie al canone della buona fede interpretativa di cui all'art. 1366 c.c. (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2015, n. 512;, Sez. III, 2 settembre 2013 n. 4364; Sez. V, 21 dicembre 2012, n. 6615 ; 5 settembre 2011, n. 4980). Il bando in questione prevede che come valutabili le abilitazioni professionali conseguite all'esito del superamento dell'esame di Stato, senza prescrivere che si trattasse di abilitazioni che prevedono anche l'iscrizione ad un albo professionale. Al contempo va rilevato che il bando non richiamava ulteriori provvedimenti quali avvisi integrativi, circolari o altri atti, introduttivi di tale requisito aggiuntivo. Infine non sussistono disposizioni normative cogenti che prevedono l'iscrizione all'albo professionale, affinché l'abilitazione alla professione di guida turistica, conseguita a seguito di superamento dell'esame di stato, rappresenti un titolo valutabile nei sensi di cui alla presente procedura

concorsuale. Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1447 del 2018). D'altra parte l'abilitazione a guida turistica, come quella posseduta dalla ricorrente, rientra nelle abilitazioni professionali conseguenti al superamento di un esame di Stato (seppure sostenuto su base regionale), che è perfettamente in linea con il ruolo di funzionario presso il Ministero della Cultura. Invero, non è irragionevole il bando laddove per i diversi profili di funzionario oggetto di progressione verticale abbia inteso valorizzare abilitazioni professionali, come quella di guida turistica, che indipendentemente dall'esistenza di un albo professionale, è certamente attinente alla amministrazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali. Per tali ragioni il corso di perfezionamento di traduttore e l'abilitazione di guida turistica posseduti dalla ricorrente all'attività di guida turistica vanno considerati valutabili rispettivamente con 1 e 2 punti, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del bando, con punteggio finale di 73,651 punti e collocazione tra i vincitori. Pertanto, rilevato che la commissione giudicatrice non ha correttamente applicato i criteri di cui al bando la valutazione della ricorrente dovrà essere annullata e rideterminata nei sensi di cui sopra, con susseguente collocazione nella graduatoria dei vincitori.

8. **Testo integrale dell'ordinanza del Tar per il Lazio, sede di Roma n. 5348/2026:** Il

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 9042 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mariaelena Faienza, rappresentata e difesa dagli avvocati Katiuscia Verlingieri, Emilio Maddalena ed Emilio Lavorgna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nei confronti Odilia Notarangeli, Elisabetta Fanesi, Valeria Clotilde Conconi, non costituiti in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Della graduatoria di merito, in rettifica, dei vincitori per il profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico approvata con il decreto direttoriale n. 2479 del 12.8.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicata in pari data, nella parte in non include la ricorrente (cfr. all. 18); - Dell'elenco degli idonei non vincitori, in rettifica, per il profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico approvato con il decreto direttoriale n. 2479 del 12.8.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicata in pari data, nella parte in cui include la ricorrente al posto n. 147 con 70,651 anziché attribuirle il maggior punteggio come indicato in ricorso e collocarla tra i vincitori (cfr. all. 19); - Del decreto direttoriale n. 2479 del 12.8.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicato in pari data nella parte in cui approva la graduatoria dei vincitori senza includere la ricorrente e l'elenco degli idonei laddove erroneamente include la ricorrente, relativamente al profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico (cfr. all. 20); - Della graduatoria di merito dei vincitori per il profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico approvata con il decreto direttoriale n. 1686 del 16.6.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicata in pari data, nella parte in non include la ricorrente (cfr. all. 1); - Dell'elenco degli idonei non vincitori per il profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico approvata con il decreto direttoriale n. 1686 del 16.6.2026, della Direzione

Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicata in pari data, nella parte in cui include la ricorrente al posto n. 154 con 70,651 anziché attribuirle il maggior punteggio come N. 09042/2026 REG.RIC. indicato in ricorso e collocarla tra i vincitori (cfr. all. 2); - Del decreto direttoriale n. 1686 del 16.6.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicato in pari data nella parte in cui approva la graduatoria dei vincitori senza includere la ricorrente e l'elenco degli idonei laddove erroneamente include la ricorrente, relativamente al profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico (cfr. all. 3); - Della scheda di valutazione inerente la posizione della ricorrente, resa nota e conoscibile a seguito di istanza di accesso agli atti in data 21.7.2026 nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 70.651, anziché il maggior punteggio dovuto ed in particolare nella parte in cui non le riconosce 2 punti per l'abilitazione a guida turistica ed 1 punto per il corso di perfezionamento con esame finale di "Traduttore") (cfr. all. ti 4 e 8); - Del verbale della commissione centrale n. 3 del 3.2.2026 reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026 nella parte in cui dispone che le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che prevedono oltre al superamento dell'esame di Stato, anche l'iscrizione o accesso ad ordine o albo professionale secondo la normativa di settore, requisito questo (iscrizione/accesso albo professionale) non previsto dal bando (cfr. all. ti 5 e 8); - Del verbale della prima sottocommissione n. 6 dell'11.2.2026 reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026 nella parte in cui dispone che le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che prevedono oltre al superamento dell'esame di Stato, anche l'iscrizione o accesso ad ordine o albo professionale secondo la normativa di settore, requisito questo (iscrizione/accesso albo professionale) non previsto dal bando (cfr. all. ti 6 e 8); - Del verbale della quinta sottocommissione n. 9 dell'16.4.2026 reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026 nella parte in cui dispone che l'abilitazione a guida turistica non è valutabile (cfr. all. ti 7 e 8); Di tutti i verbali adottati dalla commissione centrale e sottocommissioni e di tutti N. 09042/2026 REG.RIC. gli atti presupposti e conseguenti comunque finalizzati alla valutazione della posizione della ricorrente, non conosciuti, non pubblicati e non resi conoscibili

dall'amministrazione. 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2 settembre 2026: - del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame del punteggio del 4.8.2026, comunicato in pari, adottato dalla Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, a conferma del punteggio di cui alla scheda di valutazione e alle graduatorie di merito, già gravate con il ricorso principale (cfr. all. 22); - Laddove fosse ritenuto necessario, della nota n. 23491-P/2026 del 21.7.2026, trasmessa in pari data, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, richiamata anche dal rigetto dell'istanza di riesame, mediante la quale, oltre a trasmettersi la scheda di valutazione e i verbali della commissione centrale e sottocommissioni, in merito al punteggio attribuito alla ricorrente, si è confermata la correttezza della valutazione della sottocommissione competente, in particolare laddove ha decurtato 6 punti in ragione della non attinenza del titolo di studio alla posizione di lavoro oggetto di candidatura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del bando, della necessità di escludere dalla valutazione il corso di formazione dichiarato ritenuto inidoneo perché a carattere non universitario, nonché il titolo ulteriormente addotto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del bando in oggetto, concernente il conseguimento dell'abilitazione di guida turistica (cfr. all. 23). - dei provvedimenti già gravati con il ricorso principale. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2026 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato di non ravvisare, ad un sommario esame tipico della presente fase cautelare – e salva ogni diversa valutazione nella sede della cognizione nel merito – apprezzabili profili di fumus boni iuris, tenuto conto, per un verso, della legislazione vigente ratione temporis al momento del conseguimento dell'abilitazione regionale (2004), alla stregua della quale detto esame non poteva ritenersi "di Stato" (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 20 novembre 2013, n. 5908) e limitandosi, per l'altro verso, l'art. 13 della l. 190/2023 solo a consentire l'iscrizione nell'elenco nazionale delle guide già

abilitate; ravvisata, del pari, l'assenza di periculum in mora, non essendo profilato come irreparabile il danno derivante dalla "ritardata progressione" (cfr. p. 13 del ricorso principale e p. 15 del ricorso per motivi aggiunti); Ritenuto, nondimeno, di dover disporre, già nella presente sede cautelare, per esigenze di celerità ed economia processuale, che rendono opportuno addivenire alla discussione del merito a contraddittorio già integro, l'integrazione del contraddittorio, mediante pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, da individuare nei candidati che sono collocati in graduatoria in posizione tale da essere scavalcati dalla ricorrente in caso di fondatezza della sua pretesa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, ord. 14 settembre 2026, n. 3879), con la quale, in buona sostanza, ella chiede – per quanto si ricava dalla lettura di p. 5 del ricorso principale – il ricalcolo del punteggio che ha conseguito da 70,651 a 73,651, siano essi vincitori o idonei (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2002, n. 4713, richiamata da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 21 marzo 2008, n. 654 e da T.A.R. Sardegna, Sez. I, 11 maggio 2012, n. 477); Ravvisata l'opportunità, in ragione del numero dei controinteressati, che siffatta N. 09042/2026 REG.RIC. integrazione, ai sensi dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti: a) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso contenente le seguenti informazioni: - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; - il numero di registro generale del presente procedimento giurisdizionale; - il nominativo della parte ricorrente; - gli estremi dei provvedimenti impugnati; - la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" i vincitori e gli idonei di cui alla graduatoria gravata – nei termini innanzi chiariti – con indicazione nominativa degli stessi; - un sunto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti; - il testo integrale della presente ordinanza; b) entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), parte ricorrente dovrà depositare nel fascicolo telematico del ricorso la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio; Ritenuto di poter compensare le spese di fase nei confronti del

resistente Ministero in ragione della novità e della particolarità delle questioni trattate, mentre nulla si dispone con riguardo ai soggetti privati evocati in giudizio quali controinteressati, in quanto non costituiti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater): - respinge la domanda cautelare; N. 09042/2026 REG.RIC. - dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini precisati in parte motiva. Compensa le spese della fase cautelare nei confronti della parte resistente. Nulla spese nei confronti dei privati evocati in giudizio. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati: Antonella Mangia, Presidente Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Luigi Edoardo Fiorani Antonella Mangia.